

Attività motoria e controlli medici

attività	definizione*	certificazione	legge/decreto
<u>attività ludico amatoriale</u>	attività svolta da soggetti non tesserati a federazioni o enti sportivi riconosciuti dal Coni, non occasionale, compresa quella svolta in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi	non obbligatoria: attività praticata liberamente	- definizione riportata in: art. 2, comma 1 decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013 - certificato reso non obbligatorio da: art. 42 bis della Legge n. 98 del 9 agosto 2013
<u>attività sportiva non agonistica</u>	attività sportiva: per studenti, organizzata in ambito para-scolastico o nelle fasi pre-nazionali dei giochi studenteschi; per tesserati Coni, federazioni sportive o enti riconosciuti dal Coni non qualificati come agonisti	obbligatoria: rilasciata dal medico di medicina generale, pediatra di libera scelta o medico dello sport, con o senza esami clinici e diagnostici come l'elettrocardiogramma (a discrezione del medico)	art. 3 decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013
<u>attività sportiva ludico motoria, ma ad elevato impegno cardiovascolare</u>	attività patrocinate da enti sportivi, come quelle podistiche di lunghezza superiore ai 20 km, gran fondo di ciclismo, nuoto, sci e simili	obbligatoria: annuale o più frequente (con elettrocardiogramma basale, step test o test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca; più altri esami a discrezione del medico)	art. 4 decreto ministero della Salute - 24 aprile 2013
<i>Persistono questioni interpretative: secondo alcuni sarebbe da considerare eliminata, trattandosi di una sottocategoria dell'attività ludico motoria. D'altra parte il ministero della Salute, nella sua circolare, conferma l'obbligatorietà del certificato per questo tipo di attività.</i>			
<u>attività sportiva agonistica</u>	attività qualificata come agonistica dalle federazioni sportive nazionali, organizzata dal Coni, federazioni o enti riconosciuti dal Coni	obbligatoria: idoneità per la specifica disciplina sportiva da parte di un medico dello sport, secondo protocolli ben definiti	art. 1 decreto ministero della Sanità - 18 febbraio 1982

* Nonostante il tentativo di fare ordine, la distinzione tra attività sportiva e attività ludico motoria rimane comunque ancora controversa. Per esempio, nella recentissima delibera di giunta n. 1418/2013 della Regione Emilia-Romagna si definisce "sportiva" l'attività motoria se:

- è una pratica continua e sistematica
- è svolta secondo le regole delle discipline sportive approvate a livello nazionale.

Contraddicendo così la definizione adottata dal ministero della Salute, centrata invece sul soggetto che organizza l'attività e l'essere il praticante iscritto o meno a federazioni sportive o enti di promozione dello sport.